

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Tribunale ordinario di Milano - Undicesima Civile - Sentenza nella Causa Civile di I grado iscritta al N. R.G. 22403/2015 promossa da: Città Metropolitana di Roma Capitale contro: Edison Energia S.P.A. (Opposto); E-Distribuzione S.P.A. E Areti S.P.A. (Terzi Chiamati); Banca Farmafactoring, ora Bff Bank S.P.A. (Intervenuto). Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio art. 194, c.1, lett. a) del TUEL per la somma di Euro 3.465.476,28 a titolo di interessi ex D.Lgs. 231/2002, a favore di BFF Bank S.p.A. e delle spese di lite pari ad Euro 355.583,74.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che con decreto n. 17 dell'11.02.2022 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: "Tribunale ordinario di Milano - Undicesima Civile - Sentenza nella Causa Civile di I grado iscritta al N. R.G. 22403/2015 promossa da: Città Metropolitana di Roma Capitale contro: Edison Energia S.P.A. (Opposto); E-Distribuzione S.P.A. E Areti S.P.A. (Terzi Chiamati); Banca Farmafactoring, ora Bff Bank S.P.A. (Intervenuto). Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio art. 194, c.1, lett. a) del TUEL per la somma di Euro 3.465.476,28 a titolo di interessi ex D.Lgs. 231/2002, a favore di BFF Bank S.p.A. e delle spese di lite pari ad Euro 355.583,74";

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto della Sindaca n. 17 del 03/03/2021 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2020 (art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata";

Viste:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 28/04/2021 recante "Rendiconto della gestione 2020 – Approvazione.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021."; Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n.24 del 28/06/2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in House Capitale Lavoro;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n.25 del 28/06/2021 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Variazione di Cassa – 1^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 36 del 30/07/2021 Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 42 del 23 settembre 2021 avente ad oggetto “Ratifica da parte del Consiglio metropolitano – ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii – del Decreto del Sindaco n. 103 del 13 settembre 2021, recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 – Variazione di Cassa–Approvazione in via d’urgenza - Art. 175, comma 4, T.U.E.L.”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 44 del 23 settembre 2021 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47 del 29.11.2021 avente ad oggetto Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.;

Visti l'art. 194, comma 1, del TUEL "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio", ai sensi del quale "con deliberazione di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio (omissis.....);

Vista la circolare a firma del Ragioniere Generale e del Segretario/Direttore generale in materia di debiti fuori bilancio prot. 33 del 23.12.2019;

Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziali, equiparabili a sentenze esecutive di seguito elencati, e di cui si riportano gli estremi essenziali:

Tribunale ordinario di Milano - Undicesima civile - Sentenza n. 9084/2021 nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 22403/2015 promossa da: Citta’ Metropolitana di Roma Capitale contro: Edison Energia S.p.A. (opposto); E-Distribuzione S.p.A. e ARETI S.p.A. (terzi chiamati); Banca Farmafactoring, ora BFF Bank S.p.A. (intervenuto);

Premesso che:

ai sensi dell’art. 3 della L. 23/96 in materia di norme per l’edilizia scolastica, l’Amministrazione Provinciale di Roma, attuale Città Metropolitana di Roma Capitale, è tenuta a provvedere alla gestione delle spese relative alle utenze elettriche nonché a quelle per i relativi impianti, per gli Istituti scolastici di istruzione secondaria superiore;

il contratto di fornitura di energia elettrica per gli Istituti Scolastici di competenza con Edison Energia S.p.A. è cessato al 31/03/2014;

in data 27/02/2015 il Tribunale di Milano, su ricorso della società Edison Energia S.p.A., ha emanato Decreto Ingiuntivo per il pagamento della somma di € 7.451.596,57, corrispondenti a fatture emesse dalla Società sulla base di consumi "presunti" e, pertanto, privi dei requisiti di esigibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

L'Avvocatura della Città metropolitana di Roma ha presentato atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 7268/2015;

la società Edison Energia ha continuato ad emettere fino ad ottobre 2015 fatture e note di credito, rispettivamente, a carico ed a favore dell'Amministrazione, con conguagli e conteggi reali del consumo a chiusura contratto;

a maggio 2016 è stato esperito un tentativo di conciliazione bonaria stragiudiziale tra le parti, che non ha avuto esito positivo in quanto all'epoca l'Amministrazione, non avendo ancora potuto approvare il Bilancio di Previsione, non aveva né tempi utili né disponibilità di risorse finanziarie stanziata, idonee alla stipula di un atto impegnativo, nei termini proposti dalla controparte;

L'Amministrazione stabiliva di procedere, comunque, prima dell'udienza fissata per il 15 settembre 2016, al pagamento delle fatture emesse dalla Società Edison Energia S.p.A., limitatamente a quelle riportanti il consumo reale e, quindi, con credito certo, liquido ed esigibile, fino a concorrenza della somma di € 2.524.248,43 nei limiti della disponibilità di bilancio in corso di esercizio provvisorio;

all'esito della prima udienza del 15 settembre 2016, presso la 11a Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Milano, il Giudice "ritenuto non opportuno allo stato avvalersi della facoltà di cui all'art. 648 c.p.c. atteso che non sussiste certezza sul quantum debeatur richiesto in via monitoria (come provano peraltro le numerose richieste in via gradata di importi assolutamente distanti tra loro) formulata in data odierna dall'opposta" e "rilevato che non sussistono, del pari, i presupposti richiesti per l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter cpc" rigettava l'istanza e rinviava all'udienza del 10 maggio 2017;

in data 29/12/2016 veniva notificato alla Città metropolitana di Roma Capitale, l'atto di cessione di credito, Repertorio n. 16391 registrato a Milano il 20/12/2016 n. 54199 serie 1T innanzi al notaio dott. Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, tra Edison Energia S.p.A. e Banca Farmafactoring;

con nota prot. 17416 del 3/02/2017 l'Amministrazione faceva opposizione alla cessione di cui sopra, riconoscendo quindi, come unico interlocutore EDISON Energia S.p.A. e comunicava che tutti i pagamenti sarebbero stati disposti esclusivamente a favore di detta Società, salvo diversa decisione dell'Autorità Giudiziaria;

in vista dell'udienza fissata per l'8 novembre 2017, a seguito di ottenimento del rinvio richiesto dalle parti a maggio per trattative, si è ritenuto opportuno, nel perseguimento degli interessi dell'Amministrazione, proporre al Giudice l'esperimento di una mediazione giudiziale ex art. 185 e seguenti del c.p.c.;

nelle more delle risultanze della mediazione richiesta, veniva emesso dal Tribunale Ordinario di Milano – Undicesima sezione civile, in data 11 ottobre 2018 - il verbale della causa n. R.g. 22403/2015 tra Città metropolitana di Roma Capitale e Edison Energia S.p.A. ENEL Distribuzione S.p.A., Banca Farmafactoring S.p.A. ed A-Reti del gruppo Acea S.p.A., in forza del quale il Giudice adito disponeva, tra le altre cose, la nomina del CTU , nella persona dell'Ing. G. G. e la creazione di un fondo spese di € 2.000, oltre accessori, da porsi provvisoriamente a carico solidale delle parti costituite;

con DD 2917/2019 l'allora Dirigente del Servizio 3 "Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti edilizia scolastica" del Dipartimento III, preso atto del Verbale della causa n. R.g. 22403/2015 tra CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE e EDISON S.P.A. ENEL DISTRIBUZIONE SPA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. ed ACEA dell'11.10.2018 di cui al paragrafo precedente, acquisita agli atti copia della fattura pro-forma presentata dal C.T.U. Ing. G. G., dell'importo pari a complessivi € 507,52 (€ 400,00 base imponibile, € 16,00 INARCASSA calcolata al 4%, e € 91,52 per I.V.A. al 22% calcolata su € 416,00), liquidava la parte di spettanza della Città metropolitana di Roma;

Considerato:

che con nota dell'Avvocatura CMRC-2021-0153859 del 15-10-2021, è stata trasmessa copia del decreto di liquidazione dei compensi della CTU emesso in data 14 ottobre 2021 dal Tribunale civile di Milano nel giudizio R.G. 22403/2015, con il quale si dispone la liquidazione al C.T.U. Ing. G.G. per un importo di "Euro € 74.060,00 a titolo di onorario e € 8.792,00 per spese, oltre 4% ed IVA sull'importo degli onorari ed il cui pagamento è posto a carico delle parti in via solidale";

che, successivamente, con sentenza n. 9084/2021 pubblicata l'8/11/2021 RG n. 22403/2015 Repert. n. 9075/2021 dell'08/11/2021, il Tribunale Ordinario di Milano - undicesima civile, ha così disposto:

- *dichiara l'inammissibilità della domanda proposta in via riconvenzionale dall'opposta, inerente al pagamento della somma di 725.020,07 euro oltre interessi;*
- *revoca il decreto ingiuntivo opposto;*
- *rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Città metropolitana di Roma Capitale;*
- *accerta in capo a Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, per il titolo dedotto in giudizio, il debito residuo di € 4.649.008,28, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo;*
- *condanna Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Banca Farmafactoring s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di cessionaria del credito di Edison Energia s.p.a., la predetta somma di € 4.649.008,28, oltre interessi moratori dalla scadenza al saldo effettivo;*
- *condanna Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a tutte le altre parti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, le spese di lite che, avuto riguardo al tenore delle difese e all'impegno difensivo svolto in atti, liquida in 84.000 euro per compensi in favore delle parti Edison Energia s.p.a. e Banca Farmafactoring, difese dal medesimo legale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e in 44.000 euro pro capite in favore delle società terze chiamate, E-Distribuzione s.p.a. e Areti s.p.a. oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;*
- *pone definitivamente a carico di Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto."*

Tenuto conto:

che, ai sensi dell'art. 282 del Codice di Procedura Civile, "La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti" e, conseguentemente, la parte soccombente (in questo caso Città metropolitana di Roma), è tenuta a darvi puntuale ed immediata esecuzione;

che nel corso del procedimento giudiziario, oltre alla somma pagata nel 2016 di Euro 2.524.248,43, l'Amministrazione, nel rispetto del paragrafo 5.2 lett. h) del principio contabile applicato, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, aveva conservato scritture contabili di impegno in attesa di definizione del giudizio;

che BFF Bank, S.p.A., con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 29.11.2021 n. CMRC-2021-0179561, ha accolto la richiesta formulata dall'Amministrazione, con nota del 12.11.2021 prot. CMRC-2021-0169871, e si è dichiarata disponibile a ricevere la somma di Euro 4.649.008,28 a titolo di sorte entro la data del 20 dicembre 2021, considerando bloccata a tale data la maturazione di ulteriori interessi;

che, essendo le somme complessivamente accantonate risultate sufficienti a dare copertura all'importo di Euro 4.649.008,28 per il residuo debito del fatturato insoluto, con la determinazione dirigenziale n. 4406/2021 si è provveduto alla ricognizione degli importi e relativa liquidazione, cui in data 17/12/2021 si è dato seguito con i mandati di pagamento n. 14033, 14034, 14035, 14036, 14037, 14038, 14039, 14040, 14041, 14042, 14043, 14044, 14045, 14046 e 14047;

che, pertanto, in base all'accordo di cui sopra, la quantificazione degli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002, dovuti alla banca in forza della sentenza del Tribunale di Milano n. 9084/2021, maturati alla data del 20 dicembre 2021, è stata fissata in € 3.465.476,28;

che, per effetto di quanto disposto dalla medesima sentenza n. 9084/2021 del Tribunale Ordinario di Milano – Undicesima civile, la Città Metropolitana di Roma Capitale è stata condannata altresì al pagamento delle spese, distinte in:

I) spese di lite

- a. rimborso a Edison Energia S.p.A. e BFF Bank S.p.A., difese dal medesimo legale, per Euro 84.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- b. rimborso a E-Distribuzione S.p.A. e Areti S.p.A. di Euro 44.000,00 pro-capite oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali

II) spese CTU, come liquidate con decreto del 14.10.2021, in Euro 74.060,00 a titolo di onorario e Euro 8.792,00 per spese, per un totale € 82.852,00 oltre 4% ed IVA a favore del C.T.U. Ing. G. G.;

Considerato, infine, che in data 25.10.2021, a seguito del decreto di liquidazione delle spese di C.T.U. del 14.10.21, sopra richiamato, sono state acquisite con protocollo CMRC-2021-0157225 le fatture proforma emesse dall'Ing. G. G. a saldo del dovuto posto provvisoriamente a carico delle cinque parti della causa in oggetto, dalle quali si evince che lo stesso ha provveduto a compensare il maggiore importo versato da BFF Bank S.p.A. per la costituzione del fondo spese del 2018;

Dato atto che con la Determinazione Dirigenziale Registro Unico n. 4692 del 29/12/2021 si è provveduto alla prenotazione della somma necessaria al pagamento di quanto dovuto in base alla sentenza del Tribunale di Milano - Undicesima civile - n. 9084/2021 sopra richiamata;

Atteso che il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Berno;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) numero 6 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., espresso in data 26.01.2022;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento I "Politiche educative: Edilizia scolastica e formazione professionale" Dott. Paolo Berno ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

## **DELIBERA**

- 1) di provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., relativi alle spese derivanti dalla sentenza esecutiva, di seguito indicata:

"Tribunale ordinario di Milano - Undicesima civile- Sentenza n. 9084/2021 nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 22403/2015 promossa da: Citta' Metropolitana di Roma Capitale contro: Edison Energia S.p.A. (opposto); E-Distribuzione S.p.A. e ARETI S.p.A. (terzi chiamati); Banca Farmafactoring, ora BFF Bank S.p.A. (interventuto)" per un importo pari ad Euro 3.465.476,28 a titolo di interessi ex D.Lgs. 231/2002, a favore di BFF Bank S.p.A. e ad Euro 355.583,74 per le spese di lite e di C.T.U.;

- 2) di disporre che la Direzione del Dipartimento I "Politiche educative: edilizia scolastica e formazione professionale" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.